



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Prato

Il Presidente della Commissione

visto l'art. 27, D.L. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020;

tenuto conto che i dati epidemiologici della Provincia di Prato, in base alle ultime statistiche del Ministero della Salute, evidenziano una situazione di contagi allarmante, diffusa, in relazione anche alle sedi di provenienza di alcuni componenti della Commissione;

considerato che la sopradescritta situazione integra gli estremi di "*altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario*", menzionata dall'art. 27, comma 1, D.L. 137/2020;

dato atto che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77, norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;

che occorre, pertanto, ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, D.L. 137/2020;

DISPONE

a decorrere dal 2 novembre 2020, compreso, e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19:

1- Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

2- Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

3- Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

4- In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.

5- Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria provinciale, salvi i provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 3, D.L. 137/2020.

6- E' autorizzata la possibilità (non l'obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (nelle ipotesi di impossibilità di partecipazione alle udienze presso la sede della CTP di Prato di componenti residenti fuori dalla Città di Prato) mediante l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti idonei di comunicazione) da parte del Presidente del collegio, che ne attesterà il regolare funzionamento. Il Presidente del collegio e gli altri giudici si collegheranno con la piattaforma ritenuta opportuna e della riunione sarà redatto il verbale, nel quale sarà attestata la data, i componenti del collegio, la piattaforma utilizzata e la conclusione – il dispositivo resterà nel controllo del Presidente del collegio -; il verbale sarà redatto dal Presidente del collegio o da un giudice espressamente a ciò delegato dal Presidente, e sarà inviato per posta elettronica istituzionale al Segretario di Sezione per i suoi adempimenti. I collegamenti da remoto possono riguardare anche le istanze cautelari e gli altri procedimenti.

I difensori e le parti processuali, pertanto, non devono presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria Provinciale, nelle date già fissate per l'udienza pubblica di discussione, che verrà celebrata nei modi sopra descritti.

Si comunichi via P.E.C. all'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli e delle Dogane, nonché ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Si comunichi, altresì, via P.E.C. alle parti processuali dei procedimenti già fissati a decorrere dal 2 novembre 2020, compreso.

Si comunichi altresì a tutti i giudici componenti la CTP ed al personale di segreteria per quanto di rispettiva competenza.

Si trasmetta la presente disposizione, a cura della segreteria, al Presidente della CTR della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria

31 ottobre 2020

Il Presidente della C.T.P.

Angelo Matteo Socci